

# COMUNE DI DINAMI

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Rione Palazzi - tel. 0966904073 fax 0966990018

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 06 | OGGETTO: Istituzione IMU - Determinazione aliquote, detrazioni e riduzioni.  
del 28/04/2012 |

L'anno duemiladodici il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 19,20, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti e spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FRANCESCO CAVALLARO - SINDACO	X	
DI BELLA ANTONINO	X	
SIGILLO' FRANCESCANTONIO	X	
FRANZE' SALVATORE	X	
TUCCI SALVATORE ROCCO	X	
CAGLIOTI FRANCESCO		X
COTRONEI GAETANO	X	
MERCURI PASQUALE	X	
GRILLARI FRANCESCA	x	
LUCA' SALVATORE	X	
MAIOLO GIUSEPPE		X
MONTELEONE SALVATORE	X	
CICCONE GREGORIO		X
CHIRICO GIOVANNI	X	
MORICCA VITTORIO	X	
CAMPISI DOMENICO		X
CRUPI ANTONIO		X
TOTALE	12	05

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dr. Francesco MARUCCIA.

Assume la Presidenza il Sindaco Francesco CAVALLARO, il quale, constatata la sussistenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: "*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*";

RIMARCATO che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze "*si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica*";

PRESO ATTO altresì che "*per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio*";

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta "*il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione*";

EVIDENZIATO che le disposizioni in argomento confermano l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 4 e all'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92, che rispettivamente recitano:

- "art. 8, c. 4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari*";

- "art. 6, c.3-bis. "Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale".

ATTESO che al comma 8, dell'articolo 13 in parola, è statuito che: "l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento";

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

RILEVATO che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: "i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati";

RIMARCATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che "è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo", e cioè l'aliquota dello 0,67%;

ATTESO che "le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato";

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a seguito dell'applicazione di un'aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale;

CONSIDERATO che, per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2012, pari ad un presumibile ammontare di euro 35.000,00, si dovrà provvedere ad applicare un'aliquota ordinaria nella misura dello 0,80<sup>1</sup>%;

RILEVATA, tuttavia, l'esigenza di applicare agevolazioni ad alcune particolari casistiche che vengono di seguito indicate<sup>2</sup>:

- aliquota ridotta per abitazione principale, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale<sup>3</sup>;
- detrazione d'imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), ed e); l'ammontare della detrazione è determinata nella misura della legge di riferimento<sup>4</sup>, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

<sup>1</sup> Valutare quale misura di aliquota consente al Comune di ottenere un'entrata adeguata con gli obiettivi di bilancio. Si rammenta che difficilmente applicando l'aliquota ordinaria nella misura base dello 0,76%, il Comune è in grado di ottenere la stessa entrata che aveva in precedenza con l'I.C.I., prima dell'introduzione dell'esenzione per l'abitazione principale ad opera del D.L. 93/2008.

<sup>2</sup> Elencare le situazioni che si intendono agevolare.

<sup>3</sup> Qualora si intende adottare più aliquote ridotte, dovrà essere specificata la misura di ognuna abbinata ad ogni fattispecie.

<sup>4</sup> La detrazione prevista per le abitazioni principali è pari ad euro 200,00 (aumentate di euro 50,00 per 2012 e 2013 per figli con età inferiore a ventisei anni, dimoranti e residenti nello stesso fabbricato) e può essere aumentata dal Comune. Tuttavia in caso di incremento della stessa fino a concorrenza dell'imposta, il Comune non potrà elevare l'aliquota per le abitazioni tenute a disposizione, prevista nella misura ordinaria dello 0,76%.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### PROPONE

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per i motivi espressi in premessa, di applicare le seguenti aliquote:
  - aliquota ordinaria 0,80%,
  - aliquota ridotta 0,2%,
  - aliquota minima 0,2%,
  - aliquota maggiorata 0,80%
  - aliquota per aree edificabili 0,6%
  - \_\_\_\_\_

- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUTA <sup>5</sup>	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
maggiorata	0,80	Aliquota base
ridotta	0,2	Abitazione principali e pertinenze fabbricati rurali e strumentali
minima	0,6	Aree edificabili
Maggiorata	0,80	Immobili locati

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;
  - visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267
    - a) Responsabile servizio interessato,
    - b) Responsabile del servizio finanziario,
- Con voti unanimi espressi in forma palese

### DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le aliquote suddette alla tipologie specificate.

- Successivamente,


### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare seguito ai consequenziali provvedimenti di merito con voti unanimi palesi

### DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

<sup>5</sup> Indicare se trattasi di aliquota ordinaria, ridotta, minima o maggiorata.



# COMUNE DI DINAMI

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Rione Palazzi - tel. 0966904073 fax 0966990018 -

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

N.ro 06	OGGETTO: Istituzione IMU – Determinazione aliquote, detrazioni e riduzioni.
del 28.04.2012	

---

### PARERI

ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000,N.267

In ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria, si esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott. Andrea Niglia

---

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott. Andrea Niglia

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to CAVALLARO FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MARUCCIA DR. FRANCESCO

---

PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1^ comma, del D.Lgs.vo n^ 267/2000, è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno ~~10~~ 05 2012 al n. ~~187~~ del Reg. Pubblicazioni e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Rag. Furci Veneranda

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ~~10~~ 05 2012:  
| decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
| X | perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs.vo n. 267 / 2000.

Addi ~~10~~ 05 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MARUCCIA DR. FRANCESCO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li ~~10~~ 05 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARUCCIA DR. FRANCESCO